





Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

REGIONE DEL VENETO

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014-2020		
BANDO PUBBLICO REG UE 1305/2013, Art. 19 comma 1 lettera b		
codice misura	6 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	
codice sottomisura	6.4 Sostegno agli investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole	
codice tipo intervento	6.4.1 Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole	
Autorità di gestione	Direzione AdG FEASR, Caccia e Pesca	
Struttura responsabile di misura	Direzione Agroalimentare	



INDICE

1.	D	escrizione generale	40
1.1		Descrizione tipo intervento	40
1.2		Obiettivi	
1.3		Ambito territoriale di applicazione	40
2.	В	eneficiari degli aiuti	
2.1		Soggetti richiedenti	40
2.2		Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti	40
3.	In	iterventi ammissibili	
3	3.1.	Descrizioni interventi	40
3	3.2.	Condizioni di ammissibilità degli interventi	41
3	3.3.		
3	3.4.	Vincoli e durata degli impegni	41
3	3.5.	Spese ammissibili	42
3	3.6.	1	
3	3.7.	Termini e scadenze per l'esecuzione degli interventi	42
4.	Pi	ianificazione finanziaria	
4	1.1.	Importo finanziario a bando	42
4	1.2.	1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
4	l.3.	Limiti stabiliti all'intervento e alla spesa	43
4	1.4.	Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni	43
4	ŀ.5.	Riduzioni e sanzioni	43
5.	\mathbf{C}	riteri di selezione	
	5.1.	1 66	
_	5.2.	The state of the s	
		omanda di aiuto	
	5.1.	r · · r	
	5.2.		
		omanda di pagamento	
	7.1.		
	7.2.		
8.		ontrollo degli impegni a carico dei beneficiari	
9.		nformativa trattamento dati personali	
10		Informazioni, riferimenti e contatti	17

1. Descrizione generale

1.1. Descrizione tipo intervento

Il presente intervento sostiene gli investimenti finalizzati alla diversificazione delle attività e delle funzioni svolte dall'impresa agricola in attività extra agricole.

Lo sviluppo della multifunzionalità delle imprese agricole e la possibilità di indirizzarne l'operatività verso attività non agricole con il progressivo ampliamento delle funzioni permette il miglioramento della redditività, il mantenimento ed il consolidamento della funzione di presidio e di integrazione socio-economica nell'ambito di tutto il territorio regionale, soprattutto nelle aree più fragili e marginali.

Pertanto le attività finanziate dal presente bando sono rivolte alla creazione o ampliamento delle multifunzionalità dell'impresa agricola per la produzione, finalizzata alla vendita, di energia derivante da fonti rinnovabili ed ottenuta impiegando prevalentemente reflui zootecnici.

1.2. Obiettivi

Focus Area 5C: "Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia".

1.3. Ambito territoriale di applicazione

L'ambito territoriale interessato dall'applicazione del bando è rappresentato dall'intero territorio regionale.

2. Beneficiari degli aiuti

2.1. Soggetti richiedenti

Imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

2.2. Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti

I soggetti al momento di presentazione della domanda devono:

- a. essere iscritti nel Registro Imprese presso la CCIAA;
- b. condurre l'UTE ubicata nel territorio regionale oggetto dell'intervento;
- c. essere imprenditore agricolo in classe OTE (Ordinamento Tecnico Economico) generale 4, 5 o 7, ai sensi del Reg. Ce n. 1242/2008;
- d. rispettare le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 in tema di controllo del massimale degli aiuti concedibili nell'arco di tre esercizi finanziari e del cumulo degli aiuti concessi a norma di altri regolamenti soggetti al de minimis. A tal fine si applica il concetto di impresa unica ovvero si deve considerare l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni stabilite all'articolo 2, par. 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013.

I suddetti criteri di ammissibilità, escluso quello di cui alla lettera d), devono essere mantenuti fino al termine previsto per la stabilità delle operazioni.

3. Interventi ammissibili

3.1. Descrizioni interventi

Ai fini dell'ammissibilità delle spese, sono riconosciuti i seguenti interventi:

- a. costruzione, ristrutturazione di impianti per la produzione e la vendita di energia. Per impianto di produzione e di vendita di energia si intende l'insieme delle strutture e impiantistica strettamente funzionale allo scopo;
- b. acquisto o sviluppo di programmi informatici.

3.2. Condizioni di ammissibilità degli interventi

- a. Intervento realizzato, ubicato/detenuto all'interno del territorio regionale
- b. Le attività di diversificazione devono svolgersi nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle normative vigenti in materia di attività connesse
- c. L'intervento è realizzato nel rispetto dei limiti di spesa minimi indicati al paragrafo 4.3 (limiti stabiliti all'intervento e alla spesa) e del punteggio minimo indicato al paragrafo 5.1 (criteri di priorità e punteggi)
- d. Gli interventi devono essere realizzati in superfici di proprietà del richiedente o in affitto con contratto regolarmente registrato con scadenza non antecedente alla data di conclusione del periodo di stabilità delle operazioni finanziate
- e. Impianti per la produzione di energia destinata alla vendita e che impieghino prevalentemente reflui zootecnici
- f. Rispetto dei criteri minimi di efficienza previsti dalla normativa vigente in materia ossia impianti che dimostrino di utilizzare una quota minima di energia termica pari a 40 % della producibilità annua. Il calcolo della producibilità termica annua espresso in kWh o MWh è ottenuto a partire dalla scheda tecnica del cogeneratore, per differenza tra potenza termica nominale e potenza elettrica di picco moltiplicata per le ore annue di esercizio del motore.
- g. Impianti di potenza installata pari o inferiore a 1 MW. Tale potenza è intesa:
 - · potenza elettrica del cogeneratore, nel caso di impianti che prevedono la combustione del biogas, della biomassa e del syngas, finalizzati alla produzione di energia elettrica;
 - · potenza termica della caldaia che produce esclusivamente energia termica;

Tutte le condizioni di ammissibilità degli interventi devono essere mantenute fino al termine del periodo di stabilità delle operazioni.

3.3. Impegni a carico del beneficiario

Il soggetto interessato deve rispettare le seguenti prescrizioni:

- a. le iniziative e gli strumenti informativi attivati nell'ambito e a supporto degli interventi finanziati, anche in relazione agli eventuali obblighi specifici di informazione a carico dei soggetti beneficiari (cartelloni e targhe informative, materiali e supporti informativi....) sono realizzati secondo le apposite Linee guida regionali;
- b. presentazione ogni anno per il periodo di stabilità delle operazioni, del documento asseverato e giurato, redatto secondo le disposizioni e la modulistica prevista dalla normativa regionale vigente, attestante che la produzione di energia è ottenuta impiegando prevalentemente reflui zootecnici (quota superiore al 50% di refluo espresso su tonnellata tal quale su base annua);
- c. stipula della garanzia fideiussoria assicurativa o bancaria di importo pari alla perizia di stima, maggiorata per spese tecniche fino al 10% e oneri fiscali con data pari o antecedente all'inizio lavori. La fideiussione dovrà risultare conforme alla D.G.R. n. 453/2010 e s. m. e i. (D.G.R. n. 253/2012);
- d. installazione di un sistema di contabilizzazione dell'energia termica compatibile con le norme UNI-EN, a monte delle utenze destinatarie del cascame termico.

3.4. Vincoli e durata degli impegni

A partire dal pagamento del saldo al beneficiario, deve essere rispettato un periodo di stabilità dell'operazione, secondo quanto previsto alla sezione II, par. 2.8.1 degli indirizzi procedurali generali del PSR di durata pari a:

- a. 5 anni per la costruzione e ristrutturazione impianti
- b. 3 anni per acquisto o sviluppo di programmi informatici.

3.5. Spese ammissibili

Sono ammessi i costi sostenuti per la costruzione e la ristrutturazione di impianti, l'acquisto o sviluppo di programmi informatici per la produzione e la vendita di energia previsti al paragrafo 3.1 e le spese generali nei limiti e condizioni stabilite dal documento di indirizzi procedurali generali del PSR.

3.6. Spese non ammissibili

- a. spese non ammissibili definite al paragrafo 8.1 del PSR e approvate dal documento i Indirizzi procedurali generali;
- b. spese per investimenti che comportano un'attività agricola ovvero spese finanziabili nell'ambito deltipo intervento 4.1.1.
- c. acquisto di animali, piante e loro messa a dimora
- d. spese per investimenti non componenti l'impianto di produzione e di vendita di energia

3.7. Termini e scadenze per l'esecuzione degli interventi

I termini per la realizzazione degli investimenti ammessi e la presentazione della richiesta di saldo, a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BURV) del decreto di concessione dell'aiuto da parte di AVEPA, sono i seguenti:

- 1. Ventiquattro mesi per la costruzione e la ristrutturazione impianti per la produzione e la vendita di energia
- 2. Sette mesi per acquisto o sviluppo di programmi informatici.

Nel caso di investimenti misti riguardanti contestualmente tipologie annoverabili come investimenti fissi e mobili, i termini per la realizzazione sono quelli previsti dal punto 1.

3.8. Requisiti obbligatori

Non applicabile al presente tipo di intervento

4. Pianificazione finanziaria

4.1. Importo finanziario a bando

L'importo messo a bando è pari a € 4.000.000,00 dieuro.

4.2. Aliquota ed importo dell'aiuto

I contributi, calcolati sulla spesa ammessa, sono così modulati tenuto conto della possibilità di fruire di incentivi all'esercizio:

Descricione	Impianto senza incentivazione all'esercizio		Impianto con incentivazione all'esercizio	
Descrizione	Zone montane	Altre zone	Zone montane	Altre zone
Costruzione, ristrutturazione impianti	50%	40%	40%	40%
Acquisto o sviluppo di programmi informatici	45%	35%	40%	35%

Per fruire delle percentuali di contributo per le zone montane, la domanda deve soddisfare i seguenti requisiti:

- il 51% della S.A.T. aziendale deve essere ubicata in zona montana (in base alla classificazione dell'Allegato 9 al PSR 2014-2020);
- l'operazione deve essere realizzata in zona montana;

4.3. Limiti stabiliti all'intervento e alla spesa

L'importo minimo di spesa ammissibile per domanda è pari a 8.000,00 € nelle zone montane e a 15.000,00€ nelle altre zone.

Agli aiuti previsti dal presente intervento si applicano le condizioni di cui al regolamento n. 1407/2013 "aiuti de minimis" e l'importo complessivo degli aiuti concessi al beneficiario non potrà superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Si applicano i limiti e le condizioni previste al paragrafo 5.4 degli Indirizzi Procedurali Generali.

4.4. Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni

Il PSR assicura che la medesima spesa non venga finanziata due volte da differenti Fondi strutturali e d'investimento europei o da altri programmi o strumenti dell'Unione (art. 65 del Reg. (UE) 1303/2013 e art. 59 del Reg. (UE) 1305/2013).

Si applicano, inoltre, le regole di cumulo previste dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1407/2013.

4.5. Riduzioni e sanzioni

In caso di accertamento di inadempienze rispetto a impegni, altri obblighi e alle condizioni di ammissibilità previste per il tipo d'intervento, ai sensi della normativa comunitaria (Reg. (UE) n. 640/2014, Reg. (UE) n. 809/2014), si applicano riduzioni dell'aiuto che possono arrivare fino alla revoca totale, nonché all'eventuale esclusione dalla misura per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo, nei casi e nelle modalità riportate nei provvedimenti nazionali e regionali in materia di riduzioni e sanzioni.

5. Criteri di selezione

5.1. Criteri di priorità e punteggi

I criteri di priorità sono definiti dalla DGR n.1934 del 23/12/2015 e vengono proposti dal bando secondo lo schema successivo.

Al fine dell'inserimento nella graduatoria di finanziabilità le istanze presentate devono conseguire un punteggio minimo pari a 25 punti, calcolato come somma dei punteggi parziali risultanti dai seguenti Principi di selezione.

A) PRINCIPIO DI SELEZIONE 6.4.1.1 - TERRITORIALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Criterio 1.1	Punti
1.1.1 Aziende situate in Area D	10
1.1.2 Aziende situate in Area C	8
1.1.3 Aziende situate in Area B 2	6
1.1.4 Aziende situate in Area B 1	4

Criterio di assegnazione

Aree come definite secondo la classificazione del PSR 2014-2020.

Nell'area di pertinenza-deve essere situato più del 50% della SAT aziendale.

Criterio 1.2	Punti
1.2.1 Investimenti realizzati nelle aree di alto pregio naturale (aree rubricate nel VI Elenco ufficiale delle aree approvato con Decreto 27/04/2010 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Supplemento ordinario n. 115 alla GURI n. 125 del 31/05/2010 o Aree SIC e ZPS)	10
1.2.2 Investimenti realizzati in comuni con densità inferiore a 150 abitanti/Kmq	8

(Criterio OCSE di ruralità su dati ISTAT censimento popolazione 2011)	
1.2.3 Investimenti realizzati in zona montana (allegato 9 del PSR 2014-2020)	7
1.2.4 Investimenti realizzati in "Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN)"	6

Criterio di assegnazione:

Nell'area di pertinenza devono essere situati gli investimenti fissi o fissi per destinazione; con riferimento alle attrezzature e ai macchinari, questi devono essere dislocati nell'area di pertinenza.

Criterio 1.3	Punti
1.3.1 Aziende situate in Aree interne	2

Criterio di assegnazione

Almeno il 50% della SAT dell'UTE ricade in Area interna come individuate nella DGR 563 del 21/04/2015.

Criterio 1.4	Punti
1.4.1 Investimenti realizzati nelle Aree interne	2

Criterio di assegnazione

Gli investimenti insistono su particelle catastali ricadenti nelle Aree interne di cui alla DGR 563 del 21/04/2015.

B) PRINCIPIO DI SELEZIONE 6.4.1.2 - TIPOLOGIA DI FUNZIONE CREATA/SVILUPPATA CON L'INTERVENTO

Criterio 2.4	Punti
2.4.2 Funzione Energetica: pirolisi/gassificazione	35

Criterio di assegnazione

2.4.2 Investimenti che prevedono la produzione di energia attraverso un processo pirolitico o di gassificazione.

Criterio 2.5	Punti
2.5.1 Funzione Energetica: impianti interaziendali di cui alla DGR n. 398 del 24	26
febbraio 2009	20

Criterio di assegnazione

2.5.1 Presenza di accordo tipo registrato per la fornitura di biomassa di cui al fac-simile approvato con D.G.R. n. 1349/2011.

Criterio 5.3	Punti
5.3.1 Azienda condotta da IAP (imprenditore agricolo professionale) o coltivatore diretto	10
5.3.2 Azienda condotta da richiedente di età non superiore ai 40 anni	8
5.3.3 Azienda condotta da donne	4

Criterio di assegnazione

IAP: qualifica regionale o iscrizione alla gestione INPS agricola come IAP o coltivatore diretto.

In caso di società di persone, di capitale o cooperative: le condizioni devono essere soddisfatte dal rappresentante legale.

Per le società cooperative le condizioni 5.3.2 e 5.3.3 devono essere soddisfatte dalla maggioranza dei soci.

5.2. Condizioni ed elementi di preferenza

Le condizioni ed elementi di preferenza sono definiti dalla DGR n. 1934 del 23/12/2015 e vengono proposti dal bando secondo i seguenti requisiti:

A parità di punteggio, si seguirà l'ordine decrescente della data di nascita del richiedente (e quindi attribuendo precedenza ai richiedenti più giovani sulla base del giorno, mese ed anno di nascita).

6. Domanda di aiuto

6.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto

La domanda di aiuto deve essere presentata all' Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura – AVEPA entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, secondo le modalità previste dal documento Indirizzi procedurali generali PSR e dai Manuali di AVEPA.

6.2. Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Unitamente alla documentazione richiesta sulla base della modulistica e delle procedure previste da AVEPA, alla domanda sono allegati i seguenti documenti:

- a. documentazione comprovante il punteggio richiesto relativa al criterio di priorità 2.5;
- b. nel caso di acquisizione di beni materiali, tre preventivi analitici di ditte in concorrenza e sottoscritti, accompagnati da relazione tecnico/economica redatta secondo il modello predisposto da AVEPA, che illustri in modo esaustivo la scelta del preventivo;
- c. dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come da modello allegato Indirizzi Procedurali Generali:
- d. per domande presentate da imprese agricole associate, copia della deliberazione del Consiglio di amministrazione che approva la presentazione della domanda;
- e. progetto approvato con autorizzazione unica:
 - i. copia dell'autorizzazione unica o estremi della stessa
- f. progetto approvato mediante procedura abilitativa semplificata:
 - i. copia del deposito dell'istanza;
 - ii. titolo abilitativo ovvero dichiarazione di conclusione dei termini di silenzio assenso senza motivi ostativi;
 - iii. tavole progettuali;
 - iv. relazione tecnico-agronomica" redatta ai sensi dell'articolo 44 della L.R. n. 11/2004, che dimostri la connessione con l'attività agricola;
 - v. documento peritale, asseverato e giurato, redatto ai sensi del decreto del Segretario regionale per il Bilancio n. 9 del 21 novembre 2011, del decreto del dirigente della Segreteria regionale Ambiente n. 2 del 27 febbraio 2013 e decreto del direttore della Sezione regionale Agroambiente n. 156 del 30 dicembre 2015;
- g. relazione tecnica, asseverata, che dimostri il rispetto dell'utilizzazione minima di energia termica cui al punto f) del paragrafo 3.2;
- h. autorizzazione espressa nelle forme previste dalla legge, da parte del legittimo proprietario del bene/area soggetta all'intervento, ad eseguire l'intervento ed in merito alla conseguente assunzione degli eventuali impegni derivanti nel caso di conduzione in affitto dell'area oggetto dell'operazione.

I documenti indicati alle lettere da "b" a "h" sono considerati documenti essenziali, se dovuti ai fini degli interventi richiesti; la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto o, nei casi previsti, entro gli ulteriori termini fissati dal bando, comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

La mancata presentazione della documentazione alla lettera "a" comprovante il punteggio, implica la non attribuzione dei relativi elementi di priorità richiesti in domanda.

7. Domanda di pagamento

7.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento

La domanda di pagamento deve essere presentata all'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA), entro i termini previsti per l'esecuzione degli interventi (cfr. paragrafo 3.7) secondo le modalità previste dal documento Indirizzi procedurali generali del PSR e dai Manuali AVEPA.

7.2. Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

Ai fini del pagamento dell'aiuto il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento, la documentazione prevista dagli Indirizzi procedurali generali del PSR e dai Manuali di AVEPA. Documenti specifici richiesti sono:

- a. copia dei giustificativi della spesa sostenuta e dei relativi pagamenti
- b. consuntivo dei lavori edili, disegni esecutivi e relazione tecnica sui lavori eseguiti;
- c. dichiarazione relativa alle eventuali autorizzazioni previste per legge (agibilità, autorizzazioni sanitarie,....), con indicazione dei relativi riferimenti ed estremi, ovvero loro copia;
- d. dichiarazioni relative ad impegni e obblighi della specifica sottomisura;
- e. documento di allaccio all'impianto di rete per la distribuzione dell'energia elettrica;
- f. fideiussione assicurativa o bancaria di importo pari alla perizia di stima, maggiorata per spese tecniche fino al 10% e oneri fiscali con data antecedente o pari a quella d'inizio lavori. La fideiussione dovrà risultare conforme alla D.G.R. n. 453/2010 e s. m. e i. (D.G.R. n. 253/2012).

8. Controllo degli impegni a carico dei beneficiari

Gli impegni presi in carico dai beneficiari sulla base del bando sono oggetto di controlli amministrativi e di controlli in loco ai sensi del Reg. (UE) n. 809/2014.

A seconda del tipo di intervento, tali controlli includono verifiche relative a:

- l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di sostegno, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al tipo di intervento

A seconda del tipo di intervento e del tipo di beneficiario, i controlli svolgono diverse verifiche che sono dettagliate nel Reg. (UE) n.809/2014 (a titolo di esempio: visite in azienda o sul luogo di realizzazione dell'operazione, verifiche sul rispetto delle norme vigenti relative ad appalti pubblici per gli organismi di diritto pubblico, assenza di doppio finanziamento, controlli sulle superfici ecc.)

Detti controlli accertano le eventuali inadempienze ai fini dell'applicazione delle riduzioni dell'aiuto di cui al par. 4.5..

9. Informativa trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ss.mm.ii.) le amministrazioni interessate si impegnano a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali.

I soggetti 'interessati godono dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo e possono esercitarli con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 dello stesso decreto.

I dati sono trattati in relazione alle esigenze del procedimento, ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali, con la garanzia che il trattamento dei dati personali viene svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

I dati saranno trattati per tutta la durata del procedimento ed anche successivamente, per l'espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative.

Il conferimento dei dati è necessario al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi e regolamenti, dalla normativa dell'UE, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

I dati potranno essere comunicati solo per adempimento a specifiche norme di legge o rapporti contrattuali.

10. Informazioni, riferimenti e contatti

Regione del Veneto, Direzione Agroalimentare, Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia Tel.041/2795547 – Fax 041/2795575 – e-mail: <u>agroalimentare@regione.veneto.it</u> PEC: dip.agricolturasvilupporurale@pec.regione.veneto.it

Regione del Veneto, Direzione Parchi Foreste e Agroambiente Via Torino, 110-30172 Mestre Venezia Tel.041/2795439 – Fax 041/2795448 – e-mail $\underbrace{agroambiente@regione.veneto.it}$

 $PEC: \it dip. agricol turas viluppor urale@pec.regione. veneto. it$

AVEPA via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova 049/7708711,

e-mail: <u>organismo.pagatore@avepa.it</u> PEC: <u>protocollo@cert.avepa.it</u>